



Saluzzo, lì 15 maggio 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 21/24/FISC

DOCUMENTO DI TRASPORTO: SEMPRE NECESSARIO PER ACCOMPAGNARE LA MERCE

Il **Documento di trasporto** (DDT) è un documento contabile di consegna emesso in relazione alla movimentazione di beni da parte di soggetti con Partita IVA.

Questo documento, noto anche come **bolla di accompagnamento**, è un elemento cruciale nel processo di movimentazione delle merci. Viene utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia l'intenzione di avvalersi della **fatturazione differita** o al fine di **documentare la movimentazione dei beni, a titolo traslativo e non**.

Il **Documento di trasporto** viene emesso almeno in **duplice esemplare prima dell'inizio del trasporto o della consegna** della merce, oppure prima della consegna diretta o dell'affidamento dei beni al trasportatore.

I **Documenti di trasporto** rispondono alla **tutela e alla garanzia per cedente e cessionario** dell'avvenuta consegna delle merci, nonché per una corretta gestione amministrativa.

Di seguito le risposte ad alcune domande frequenti.

QUANDO SI EMETTE UN DDT?

Un DDT viene emesso **ogni volta che si verifica un trasferimento di merci**, sia in caso di trasporto in proprio dal mittente o dal destinatario, sia se venga affidato a un trasportatore.

QUALI DATI DEVONO ESSERE INCLUSI IN UN DDT?

Un DDT **deve includere** il numero progressivo, la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale commissione al trasporto, la quantità dei beni trasportati suddivisa per voce/articolo, il numero di colli, il peso dei beni da trasportare, l'aspetto esteriore dei beni e la descrizione dei beni trasportati.



IL DDT DEVE ESSERE CONSERVATO?

Sì, il DDT deve essere conservato per dieci anni dalla data di emissione per fini civilistici, e fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta per fini fiscali.

IL DDT DEVE ESSERE FIRMATO DAL DESTINATARIO?

Sì, il DDT deve essere firmato dal destinatario al momento della consegna delle merci per attestare la ricezione.

COSA SUCCEDDE SE IL DDT VIENE PERSO?

Se il DDT viene perso, è importante **emettere un duplicato** il più presto possibile. Il duplicato deve riportare la dicitura "Duplicato" e deve contenere le stesse informazioni del DDT originale.

IL DDT DEVE ESSERE EMESSO PER OGNI TRASFERIMENTO DI MERCI?

Sì, un DDT deve essere emesso per ogni trasferimento di merci, indipendentemente dal valore delle merci trasferite.

IL DDT DEVE ESSERE EMESSO ANCHE PER LE MERCI RESTITUITE?

Sì, un DDT deve essere emesso anche per le merci restituite al mittente.

IL DDT PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME PROVA DI CONSEGNA?

Sì, il DDT firmato dal destinatario può essere utilizzato come prova di consegna delle merci.